



DCA - SETTORE GARE - UGF
Rep. Determine
10.4 - Chiarimenti

SGa 25_862 - G20282

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEL RISCHIO PROPERTY-ALL RISKS A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.
CIG B6B686F7FF**

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 2

D1. Si pone il seguente quesito: "Si chiedono maggiori informazioni sul sinistro n. 642439 posto a riserva per € 917.832,00: descrizione completa dell'evento che ha causato il danno, tipologia e numero di beni colpiti, presenza di eventuali corresponsabili, ecc."

R1. Trattasi di un sinistro da mancato freddo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute causato da un black-out prolungato. Il danno riguarda dei campioni biologici di ricerca che sono andati persi. Tenuto conto che l'Amministrazione ha contestato la responsabilità del danno all'appaltatore del servizio di manutenzione degli impianti di Ateneo, si comunica che è già stata escussa la fideiussione per circa € 200.000,00 ed è stato aperto il sinistro anche sulla polizza dell'appaltatore. L'Ateneo ha altresì autorizzato la compagnia assicuratrice, qualora fosse chiamata a risarcire il danno, a rivalersi nei confronti del soggetto responsabile.

D2. Si pone il seguente quesito: "Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale."

R2. Si precisa che, come indicato all'art. 1 "Durata del contratto - proroga" del Capitolato tecnico, la Compagnia è tenuta a concedere la proroga alla scadenza naturale del contratto o nel caso in cui venga esercitato il recesso anticipato annuale.

D3. Si pone il seguente quesito: "Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati."

R3. Si conferma.

D4. Si pone il seguente quesito: "Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene"

R4. Dato non disponibile.

D5. Si pone il seguente quesito: "Si chiede di indicare la M.U.R."

R5. Dato non disponibile.



D6. Si pone il seguente quesito: “Si chiede conferma che le varianti peggiorative libere possano riguardare garanzie, limiti e scoperti per le quali è prevista, nella scheda tecnica, una variante migliorativa predeterminata.”

R6. Si conferma.

D7. Si pone il seguente quesito: “Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.”

R7. Si precisa che nel novero dei beni assicurati non sono presenti immobili o attrezzature inerenti alla raccolta o alla lavorazione dei rifiuti, ad eccezione di aree attrezzate con raccoglitori per la raccolta differenziata e per il successivo conferimento di Rifiuti Solidi Urbani, rifiuti ingombranti o rifiuti speciali.

D8. Si pone il seguente quesito: “Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro.”

R8. Si precisa che, come indicato all’art. 73 “Differenziale storico artistico” del Capitolato tecnico, il relativo importo indicato in tabella in € 1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, è da intendere in aggiunta al limite previsto per la garanzia colpita.

D9. Si pone il seguente quesito: “Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie.”

R9. Si conferma.

D10. Si pone il seguente quesito: “Preso atto di quanto disposto a pagina 12 del Disciplinare di Gara, abbiamo necessità di conferma che la formulazione da noi proposta delle 3 clausole allegate (Esclusione Cyber Risk Property, Esclusione del Rischio “Malattie Pandemiche o Epidemiche”, Esclusione Territoriale) sia o meno accettata:

ESCLUSIONE CYBER RISK PROPERTY

DEFINIZIONI

ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”;

INCIDENTE CYBER:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”;

DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”;



MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico";

SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup;

SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

ESCLUSIONI

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto - anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"



Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, BIELORUSSIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POPOLARI DI DONECK E DI LUGANSK, CUBA, IRAN, LIBIA, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA, RUSSIA, SIRIA, VENEZUELA.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI



La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.”

R10. Si conferma l'accettazione, in caso di aggiudicazione, della formulazione delle clausole proposta.

Milano, data della firma digitale

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso